CAMERA DEI DEPUTATI N. **2161**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, BICCHIELLI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso le scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 4 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nel corso degli ultimi anni sono state presentate diverse proposte di legge per disciplinare l'attività di consulenza e di sostegno psicologico in ambito scolastico.

Queste iniziative non sono mai giunte ad approvazione, ma nel frattempo, nell'ambito delle possibilità offerte dal sistema dell'autonomia scolastica, sono state avviate molte esperienze positive.

La domanda di consulenza e di sostegno psicologico nelle scuole risulta in costante aumento, sia per quanto riguarda i bisogni dei minori sia per quelli delle famiglie e del personale scolastico, docente e non docente.

La necessità di definire un quadro normativo coerente con le finalità perseguite da interventi di tipo psicologico nelle scuole costituisce quindi un'esigenza obiettiva e sempre più urgente.

La scuola è un ambiente sociale e relazionale, il cui contesto educativo favorisce l'emergere di sensibilità e di consapevolezze correlate a problemi individuali e collettivi che la società e le famiglie devono quotidianamente affrontare.

Nel contempo essa è un'area di interazione sensibile in cui queste problematiche – che sempre più frequentemente si manifestano con episodi di disagio, di conflitto e, a volte, di violenza – pur non potendo arrivare a una soluzione definitiva, trovano un primo importante momento di supporto e di approfondimento.

Dai problemi di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali a quelli di integrazione socio-culturale dei minori a rischio di emarginazione e di devianza, la

scuola è un complesso laboratorio dei più disparati bisogni.

Il contributo delle competenze psicologiche può risultare molto utile, quando non decisivo, per affrontare tali bisogni in modo costruttivo e non puramente burocratico o sanzionatorio. La presente proposta di legge consta di cinque articoli.

L'articolo 1 istituisce il servizio di supporto e assistenza psicologica presso le scuole di ogni ordine e grado e ne stabilisce le finalità.

L'articolo 2 prevede che le modalità di erogazione del servizio di supporto e assistenza psicologica siano disciplinate con appositi decreti del Ministro dell'istruzione e del merito sia per quanto concerne il reclutamento del personale sia con riferimento allo svolgimento dell'attività. Prevede inoltre che a capo del servizio, in ciascun istituto, sia posto uno psicologo che assicura la propria disponibilità almeno due volte alla settimana, sia in orario scolastico che extra-scolastico.

L'articolo 3 stabilisce i compiti dello psicologo scolastico rispetto ai percorsi di apprendimento e alle relazioni tra studenti, insegnanti e famiglie, nonché rispetto alla gestione di problematiche e di criticità legate allo sviluppo dei minori.

L'articolo 4 definisce i requisiti e i titoli necessari per svolgere l'attività di psicologo scolastico.

L'articolo 5 contiene le previsioni di spesa connesse all'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso le scuole di ogni ordine e grado)

1. Presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito il servizio di supporto e assistenza psicologica. Il servizio è dedicato ad alunni, genitori e docenti, con lo scopo di garantire un'adeguata consulenza e assistenza psicologica a sostegno delle famiglie e del personale scolastico.

2. Il servizio di supporto e assistenza psicologica promuove migliori condizioni di sviluppo e di adattamento psicologico degli studenti ed è volto a:

a) prevenire e identificare situazioni di rischio e di disagio;

b) offrire supporto psicologico in relazione alle problematiche connesse con l'apprendimento e lo sviluppo emotivo-relazionale nei differenti periodi di sviluppo;

c) promuovere un contesto relazionale positivo nell'ambiente scolastico;

d) favorire lo sviluppo di competenze di vita;

e) porre in essere attività di prevenzione e di formazione sui temi relativi alla tutela della salute e al benessere psicofisico.

Art. 2.

(Modalità di attuazione del servizio di supporto e assistenza psicologica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale idoneo a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica all'interno degli istituti scolastici.

2. Al fine di uniformare il servizio di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del servizio di cui al comma 1 e sono definite le modalità di erogazione del servizio medesimo.

3. Il responsabile del servizio di cui al comma 1 è denominato « psicologo scolastico ».

4. Lo psicologo scolastico assicura l'erogazione del servizio di cui al comma 1 in appositi locali del plesso scolastico, per almeno due volte la settimana e in orario sia scolastico che extra-scolastico.

5. Per la fruizione del servizio di cui al comma 1 da parte degli studenti minori d'età è richiesta un'autorizzazione scritta, firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale o, in assenza, dal tutore, che ha validità per l'intero anno scolastico.

Art. 3.

(Compiti dello psicologo scolastico)

1. Lo psicologo scolastico è un libero professionista che opera in collaborazione con il dirigente scolastico al quale, al termine dell'anno scolastico, fornisce una relazione scritta in riferimento all'attività svolta all'interno dell'istituto.

2. Lo psicologo scolastico eroga un servizio di ascolto e di supporto psicologico a studenti, genitori e docenti, al fine di supportarli nelle problematiche connesse alla fase di sviluppo e al contesto di vita dello studente, sostenendo un adattivo funzionamento emotivo e relazionale.

3. Qualora rilevi situazioni di disagio che richiedono approfondimenti diagnostici o percorsi di intervento psicoterapeutico, lo psicologo scolastico ne informa i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o, in assenza, il tutore, e li indirizza presso le strutture pubbliche competenti.

4. Lo psicologo scolastico offre la propria consulenza al fine di migliorare i processi di apprendimento e di favorire l'instaurazione di relazioni sociali più adattive nell'ambito della classe, anche in riferimento alla relazione tra insegnante e studente.

5. Lo psicologo scolastico collabora con il corpo docente al fine di attivare percorsi di orientamento scolastico per gli studenti.

6. Lo psicologo scolastico può organizzare percorsi formativi o di sensibilizzazione, dedicati a docenti, educatori e genitori, connessi ai temi della psicologia dello sviluppo e dell'educazione, al fine di favorire una cultura della tutela dei minori e della promozione del loro benessere emotivo e relazionale, contribuendo a creare un contesto sociale attento al tema della sofferenza mentale e concorrendo a prevenire o a identificare situazioni di rischio.

7. Lo psicologo scolastico, in collaborazione con il dirigente scolastico, promuove colloqui con le famiglie, con gli studenti e con ogni altro soggetto che egli ritenga utile per aiutare gli studenti in difficoltà.

8. Lo psicologo scolastico è tenuto a formulare osservazioni e pareri che possono essere tenuti in considerazione nell'ambito della valutazione complessiva del comportamento degli studenti che hanno usufruito del servizio.

Art. 4.

(Requisiti e titoli di accesso)

1. Possono svolgere l'attività di psicologo scolastico coloro che sono in possesso di un diploma di laurea in psicologia, con specializzazione quadriennale presso una scuola di psicoterapia dell'età evolutiva o del bambino e dell'adolescente, e che sono iscritti all'Ordine degli psicologi.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA



19PDL0119610